

N. 1819/2019 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione V[^] Civile

composta dai magistrati:

dott. Tito Ettore Preioni	Presidente
dott.ssa Paola Tanara	Consigliere
dott. Massimo Mietto	Magistrato Ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in oggetto in grado di appello, proposta con ricorso notificato il 13 giugno 2019

da

» (_____), nato in Nigeria il _____, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Alessandro Praticò presso il cui studio in Torino, via Groscavallo n. 3, ha eletto domicilio

APPELLANTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato

APPELLATO

con l'intervento in causa del Procuratore Generale

OGGETTO: Appello in materia di protezione internazionale.

CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:

1



N. 1819/2019 R.G.

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello

In via cautelare

Sospendere l'efficacia dell'Ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, qui impugnata, così da consentire all'Appellante di rimanere sul territorio dello Stato fino alla decisione del presente appello, evitando che lo stesso venga costretto all'interruzione del percorso di integrazione positivamente intrapreso;

nel merito

accertare e dichiarare il diritto del Sig. _____, dallo status di Rifugiato

in subordine,

accertare e dichiarare il diritto del Sig. _____ alla protezione sussidiaria ex art. 14 lett. b) e/o c) Dlgs n. 251/2007

accertare e dichiarare il diritto del Sig. _____ alla protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 TUI

In via istruttoria

- Si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti/documenti prodotti nel ricorso introduttivo e in particolare voglia Codesta ill.ma Corte di Appello disporre l'audizione dell'Appellante.

Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa.

CONCLUSIONI PER L'APPELLATO:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, *contrariis reiectis*, così giudicare:

- in relazione alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e/o della protezione internazionale sussidiaria: respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, confermando l'ordinanza impugnata.
- in relazione alla richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria: accertare e dichiarare l'inammissibilità della richiesta o comunque rigettarla in quanto infondata in fatto e in diritto, non sussistendone i presupposti.
- in ogni caso: revocare, ove già concessa, l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato ovvero dichiarare inammissibile la relativa istanza per le ragioni esposte in narrativa.

- in via istruttoria: ci si oppone alla produzione di ulteriore documentazione nel corso del giudizio di appello, in quanto inammissibile e/o irrilevante se attinente all'integrazione sociale dell'appellante.

Con vittoria di spese e compensi di lite.

CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE:

2



N. 1819/2019 R.G.

Confermare il provvedimento impugnato.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso iscritto a ruolo il 21 novembre 2016, _____, cittadino nigeriano, nato a Benin City il _____.998, ricorreva avanti il Tribunale di Milano, avverso il provvedimento di diniego reso l'11.10.2016 dalla Commissione Territoriale di Milano, chiedendo l'accoglimento della domanda di protezione internazionale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o di quella umanitaria.

Il Tribunale, in composizione monocratica, sentito il ricorrente, assistito da un interprete, con ordinanza del 30 marzo 2019, respingeva il ricorso.

Avverso tale pronuncia _____ interponeva appello avanti questa Corte insistendo nell'ottenimento della protezione internazionale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o, in via gradata, della protezione sussidiaria o di quella umanitaria; rivendicava, in particolare, l'autenticità della propria vicenda personale da porre in relazione con il contesto socio-culturale di provenienza.

Parte appellata, Ministero dell'Interno, si costituiva eccependo l'applicabilità del D.L. 113/2018 e chiedendo il rigetto dell'appello.

All'udienza del 7 febbraio 2020, _____, comparso personalmente, dichiarava di essere in Italia da quattro anni e di lavorare come magazziniere.

La Corte, per ragioni di economia processuale, non provvedeva sull'istanza di sospensione e tratteneva la causa in decisione previa concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.

La Corte, in via preliminare, quanto all'eccezione sollevata dal Ministero riguardo all'applicabilità ai processi in corso della nuova normativa introdotta con il D.L. 113/2018, ne dichiara l'infondatezza e ciò sull'assunto secondo cui - come recentemente stabilito dalla Corte di Cassazione (n. 4890 del 19.2.2019) che ha osservato come l'abrogazione del permesso per motivi umanitari, disposta dalla nuova normativa, riguarda solamente coloro che hanno fatto domanda di asilo dopo il 5 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto sicurezza (D.L. n. 113 del 2018, convertito nella legge n. 132 del 2018) - le domande di riconoscimento di un permesso

3

N. 1819/2019 R.G.

di soggiorno per motivi umanitari proposte, come quella di specie, prima dell'entrata in vigore della nuova legge, devono essere scrutinate sulla base della normativa preesistente.

Quanto al merito, la Corte ritiene che l'appello sia fondato limitatamente alla richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria.

 cittadino nigeriano, di etnia edo e di religione cristiana, il 14 settembre 2016, innanzi alla Commissione Territoriale di Milano, assistito da un interprete, dichiarava di essere fuggito dalla Nigeria per sottrarsi ai membri di un cult che volevano costringerlo ad iscriversi; esponeva che per essersi rifiutato di far parte della confraternita era stato picchiato, mentre un suo amico era stato addirittura ucciso; temeva il rimpatrio anche perché la polizia lo stava ricercando in relazione all'omicidio dell'amico.

Nel successivo interrogatorio reso avanti il Tribunale di Milano, il Nosa confermava la versione resa in sede amministrativa precisando di avere da pochi giorni ricevuto dei documenti relativi alla denuncia che i parenti dell'amico assassinato avevano sporto nei suoi confronti; diversamente da quanto dichiarato alla C.T., poi, riferiva che la madre era ancora viva, sebbene malata.

All'esito, il Tribunale di Milano, rilevata l'assenza di prove in merito ai fatti narrati dal richiedente che aveva reso dichiarazioni generiche (*"Il ricorrente non sa fornire alcuna indicazione del cult, neppure il nome del gruppo, che non gli sarebbe stato appositamente rivelato dal gruppo di studenti esponenti dello stesso"*) e contraddittorie (la denuncia prodotta in corso di causa risulta essere stata presentata dal Nosa e non contro di lui), respingeva la domanda per lo *status* di rifugiato, come pure, non reputando verosimile che il richiedente, ritornando in Nigeria, potesse correre il rischio di un danno grave come definito dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, rigettava anche la richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria; neppure l'istanza di riconoscimento della protezione umanitaria veniva accolta stante l'assenza di una qualsivoglia situazione di vulnerabilità in capo al richiedente.

La Corte, quanto alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, nutre serie perplessità sulla credibilità e rilevanza del racconto reso dall'appellante che, a prescindere dalla sua matrice essenzialmente privatistica, lascia alquanto perplessi circa la sua attendibilità (è significativa, al riguardo, la ritrattazione dell'appellante riguardo la morte della madre) e coerenza (è poco plausibile il contesto

4



N. 1819/2019 R.G.

in cui, a dire del Nosa, sarebbero avvenuti i fatti).

A questa stregua, la Corte ritiene che il richiedente, nemmeno applicando i più favorevoli principi sull'onere probatorio (art. 3, comma 5, D. L.vo 251/2007), non abbia compiuto ogni ragionevole sforzo - come, invece, avrebbe dovuto (Cass. Civ., 16201/2015) - per circostanziare al meglio la propria domanda (l'affidavit prodotto nel corso del giudizio di primo grado, a prescindere da ogni considerazione circa la sua genuinità, non è altro che una dichiarazione di parte), e così, quanto alla configurabilità in capo a _____ dello *status* di rifugiato si reputa di doverne escludere la sussistenza per non essere le vicende dell'appellante connotate da atti, gravi e frequenti, di persecuzione diretta e personale rapportabili alla previsione dell'art. 8 del D.Lgs. 251/2007.

Da escludersi, altresì, è la subordinata domanda di protezione sussidiaria il cui riconoscimento, ai sensi dell'art. 14 della menzionata fonte normativa, è condizionato all'evenienza di un danno grave quale il pericolo di essere condannati a morte o di esecuzione della pena di morte (ipotesi sub a), di essere sottoposti a tortura o ad altra forma di trattamento inumano o degradante (ipotesi sub b), oppure di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (ipotesi sub c).

Ed invero, con riguardo alle prime due ipotesi, si rileva che il _____, rientrando in Nigeria, non correrebbe alcun reale rischio di essere arrestato o di subire trattamenti lesivi della propria dignità per fatti molto risalenti e nei quali, comunque, è stato coinvolto come vittima; quanto, invece, all'eventualità di poter essere coinvolto in situazioni di violenza indiscriminata o di conflitto armato, si evidenzia che sebbene proveniente dalla Nigeria (federazione composta da trentasei Stati), l'appellante proviene da uno Stato che non rientra tra quelli (Stati del Borno, Yobe e Adamaya) dove opera il gruppo terroristico Boko Haram (vd. "Viaggiare Sicuri"), né, in verità, lo stesso richiedente ha addotto come causa di allontanamento dalla Nigeria la precaria situazione di sicurezza del suo paese di provenienza; manca, poi, ed in ogni caso, anche l'indicazione precisa, da parte del richiedente, di quale tipo di danno (non potendosi intendere per tali la mera eventualità di essere rintracciato, dopo diversi anni, da gruppi criminali, probabilmente, ormai dispersi), tra quelli previsti dalla norma, potrebbe subire in caso di rimpatrio e tale vuoto non può essere colmato neppure tenendo conto del dovere del giudice di *"cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a*

5



N. 1819/2019 R.G.

conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine" (Cass. Civ. S.U., 27310/2008).

Sussistono, invece, apprezzabili ragioni per riconoscere al la protezione umanitaria che si concreta in un permesso di natura residuale concedibile a favore di persone per le quali, pur non potendo riconoscere loro lo *status* di rifugiato, né rilevando elementi che consentano di attribuire la protezione sussidiaria, un rinvio nel paese d'origine comporterebbe la perdita di rilevanti opportunità sotto un profilo etico-giuridico.

In tale prospettiva, si deve prendere atto del percorso di inclusione che il richiedente ha inteso avviare inseguendo aspettative obiettivamente precluse in Nigeria.

La documentazione versata in atti, infatti, dimostra la buona volontà del ad integrarsi nel contesto socio-economico del Paese ospitante partecipando a corsi di formazione professionale che gli hanno consentito di reperire un'occupazione lavorativa che, sebbene non ancora stabile (vd. contratto di lavoro a chiamata e successiva proroga), per il futuro, potrebbe garantirgli una piena indipendenza, anche abitativa.

In tale situazione, la Corte ritiene che il (che partecipando personalmente al giudizio ha dimostrato un autentico interesse per le sue sorti), ormai proiettato verso stili di vita inconciliabili con quelli che ha abbandonato, pur non essendo emersi elementi sufficienti per ritenere sussistente un pericolo di danno grave ai sensi dell'art. 14, lettera c), D.Lgs. 251/07, come sopra delineato, potrebbe subire ripercussioni dannose in caso rimpatrio e tanto induce a riconoscergli, in riforma dell'impugnata ordinanza, un permesso per ragioni umanitarie ex art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998.

Quanto, poi, all'eccezione prospettata dall'Avvocatura dello Stato circa l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio per la parte soccombente in primo grado e il conseguente dovere di revoca del decreto di ammissione da parte del magistrato, la Corte si richiama all'indirizzo giurisprudenziale prevalente che propone una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 120 D.P.R. 115/2002. In particolare, al fine di garantire il rispetto del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., la lettera della norma deve essere interpretata nel senso che la parte ammessa al gratuito patrocinio in primo grado non può giovare di quella ammissione ma deve proporre una nuova istanza per il secondo grado di giudizio.

6



N. 1819/2019 R.G.

Nel caso di specie, tale nuova riproposizione sussiste, è intervenuto provvedimento di ammissione per il presente grado, e, pertanto, l'eccezione deve essere rigettata.

Da ultimo, valutata la natura della controversia e la delicatezza delle questioni trattate e tenuto conto della mutevolezza delle situazioni degli Stati di provenienza e degli orientamenti giurisprudenziali in materia, nonché dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, la Corte ritiene che sussistano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Si provvede alla liquidazione in favore del difensore dell'appellante come da separato provvedimento.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell'ordinanza resa il 30.3.2019 dal Tribunale di Milano (R.G. N. 62336/2016), riconosce a Nosa Philip, il diritto ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Spese del grado integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in camera di consiglio il 27/5/2020


Il Presidente

Tito Ettore Preioni



Il Magistrato Ausiliario relatore

Massimo Mietto



Florio

AF